



# Accordo di cooperazione culturale e istruzione con il Governo del Montenegro

**A.C. 1389**

Nota di verifica n. 58  
13 dicembre 2018

Informazioni sugli atti di riferimento

|  |  |
|--|--|
| Atto Camera:                           | 1389   |
| Titolo:                                | Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro |
| Relatore per la Commissione di merito: | Romaniello   |
| Gruppo:                                | M5S  |
| Relazione tecnica (RT):                | presente   |
| Iniziativa:                            | Governativa  |
| Iter al Senato:                        | Si   |
| Commissione competente :               | III Affari esteri  |

## Finalità

Il disegno di legge reca la ratifica dell'Accordo di cooperazione culturale e di istruzione fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 15 aprile 2014.

Il provvedimento ripropone, sia pure parzialmente, il testo del disegno di legge di ratifica proposto dal Governo nel corso della legislatura, presentato al Senato il 4 maggio 2017 e contenuto nell'Atto Senato 2813; tale atto era corredato di relazione tecnica, diversamente dal testo all'esame, la quale risulta pienamente utilizzabile.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica [vedi tabella]. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

## Oneri Quantificati dal provvedimento

(euro)

|  | 2018    | 2019    | A decorrere dal 2020 |
|--|---------|---------|----------------------|
| <b>Art. 3</b> disegno di legge di ratifica | 160.000 | 160.000 | 163.760              |

## Verifica delle quantificazioni

| Disposizioni dell'Accordo che presentano profili finanziari   | Elementi forniti dalla relazione tecnica  |
|---|---|
| <p><b>Articoli 1-15:</b> L'Accordo favorisce la collaborazione tra le parti in ambito culturale e nel campo dell'istruzione (art. 1). Sono elencati i settori della collaborazione quali, ad esempio, quello museale, artistico ed editoriale (art. 2). La collaborazione nel campo dell'istruzione si esplica attraverso l'insegnamento della lingua e</p> | <p>Il provvedimento non è corredato di <b>relazione tecnica</b>. Si utilizza la relazione tecnica allegata all'Atto Senato 2813 della XVII legislatura che commenta l'Accordo oggetto della presente ratifica.</p> <p>La relazione tecnica afferma che dagli articoli 8 (collaborazione nel campo dei media) e 9 (contrasto al traffico illecito di beni culturali) non</p> |

|   |  |
|---|--|
| <p>della letteratura dei due Paesi, la cooperazione per la formazione di docenti ed altre attività (art. 3).</p> <p>Si prevede che le parti incoraggino la tutela e lo studio del patrimonio culturale archeologico e paesaggistico dei due Paesi (art. 4) e sostengano la promozione culturale (art. 5), la collaborazione artistica (art. 6) ed editoriale (art. 7), la collaborazione nel settore dei media (art. 8) e si adoperino per il contrasto al traffico illecito dei beni culturali (art. 9). La collaborazione si esplicherà anche nel campo dell'informatica bibliotecaria (art. 11) e nel settore dello sport (art. 12) e dei diritti umani (art. 14).</p> <p>Per garantire l'applicazione del seguente Accordo si prevede l'istituzione di una commissione mista incaricata di esaminare il progresso della cooperazione culturale e di realizzare programmi esecutivi pluriennali.</p> <p>La commissione si riunirà alternativamente nelle capitali dei due Paesi (art. 15).</p> | <p>derivano nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato. La relazione tecnica, al cui contenuto si rinvia, quantifica oneri in relazione alle attività di collaborazione culturale, fornendo un dettagliato elenco di spese. In estrema sintesi sono quantificati oneri per 160.000 euro, così ripartiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• collaborazione culturale 23.520 euro;</li> <li>• collaborazione nel settore dell'istruzione 61.280 euro;</li> <li>• tutela del patrimonio culturale 10.000 euro;</li> <li>• promozione culturale 20.000 euro;</li> <li>• collaborazione artistica 20.000 euro;</li> <li>• collaborazione nell'editoria 4.480 euro;</li> <li>• informatica bibliotecaria 2.720 euro;</li> <li>• settore giovanile e dello sport 15.000 euro;</li> <li>• tutela dei diritti umani 3.000 euro.</li> </ul> <p>Per quanto concerne la commissione mista incaricata di esaminare il progresso della collaborazione culturale e di redigere programmi esecutivi, la relazione tecnica ipotizza che la stessa si riunirà alternativamente in Italia e in Montenegro ogni 3 anni. Nell'ipotesi di un incontro nel 2020 che comporti l'invio in missione a Podgorica di 4 dirigenti per 4 giorni, la relazione tecnica ipotizza un onere di 3.760 euro così composto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 biglietti aerei a/r Roma / Podgorica a 400 euro ciascuno;</li> <li>• 3 pernottamenti per 4 persone a 100 euro per ciascun pernottamento;</li> <li>• 60 euro a persona per ciascuno dei 4 giorni a titolo di spese per il vitto.</li> </ul> |
| <p><b>Articolo 3:</b> per la finalità dell'Accordo è autorizzata la spesa di 160.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 163.760 euro a decorrere dall'anno 2020. A tali oneri si provvede mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale.</p>   | <p>La <b>relazione tecnica</b> non considera le norme.</p>   |

**In merito ai profili di quantificazione**, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto che siano confermate le indicazioni contenute nella relazione tecnica presentata nella precedente legislatura a corredo dell'analogo disegno di legge S. 2813. In proposito appare opportuna una conferma.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si evidenzia che l'articolo 3, comma 2, stabilisce che all'onere derivante dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14 e 15 dell'Accordo, pari a 160.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 163.760 euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al triennio 2018-2020, che reca le necessarie disponibilità.